

# **DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI DELLA FUNIVIA MONOFUNE A COLLEGAMENTO TEMPORANEO E PERMANENTE**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dalle autorità competenti nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto. Ottemperano inoltre a tutte le altre particolari norme di comportamento che sono rese note mediante i cartelli monitori, apposti nelle stazioni e lungo la linea, nonché alle indicazioni che vengono date, in circostanze speciali, dal personale dell'impianto.

2. Le disposizioni che riguardano i viaggiatori sono portate a conoscenza del pubblico a mezzo di affissioni nelle stazioni di imbarco e/o presso le biglietterie.

## **BIGLIETTO**

1. I viaggiatori devono munirsi del biglietto prima di entrare sulla pedana di imbarco. Il biglietto deve essere esibito al personale dell'impianto a richiesta. Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonché la corretta manovra del dispositivo di chiusura. È facoltà del concessionario ammettere il trasporto di animali sugli impianti, definendone le modalità.

2. Non sono ammesse precedenzae fatto salvo per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e del soccorso, nonché negli altri casi speciali approvati dal SIF.

3. L'eventuale bambino trasportato con apposita attrezzatura è considerato come un ulteriore viaggiatore e può essere trasportato anche su impianti autorizzati al trasporto di soli sciatori. In ogni caso l'ingombro complessivo non dovrà ostacolare le fasi di imbarco e sbarco, apertura e chiusura della barra. Il trasporto di animali è effettuato in base alle disposizioni dell'articolo "Trasporto animali".

## **RAPPORTI CON IL PERSONALE E MODALITA' PER IL VIAGGIO**

1. E' vietato ai viaggiatori parlare con gli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.

2. Il viaggiatore, che non sia pratico del sistema di trasporto, deve avvisare il personale e richiedere le istruzioni del caso.

3. I viaggiatori, in relazione alle peculiarità del sistema di trasporto, per cui risulta necessaria la collaborazione attiva dell'utente, devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi dell'azienda concessionaria e devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni alle attrezzature dell'impianto.

4. Ai viaggiatori è vietato:

a) accedere all'impianto e, in particolare, salire sul veicolo in assenza del personale addetto;

b) seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;

c) provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli in linea;

d) far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;

e) negli impianti dotati di cabine, manomettere o tentare di aprire le ante delle porte durante il viaggio, negli impianti seggioviari alzare la sbarra di sicurezza durante il transito in linea;

f) fumare nelle stazioni o durante il viaggio;

g) viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;

h) scendere o salire dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale addetto all'impianto.

5. Per gli impianti seggioviari è necessario rispettare anche le seguenti indicazioni:

a) alla partenza mettersi nella posizione indicata sulla banchina di imbarco nel numero massimo consentito dal veicolo;

b) subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda la collaborazione del personale addetto, questo provvederà ad agevolare l'operazione;

c) in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta, vigilando sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i quali vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggiasci, quando presente;

d) prima dello sbarco aprire la sbarra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello, posto in prossimità della stazione di arrivo;

e) all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato.

6. Nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto, è assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto, nonché salire sui medesimi.

7. I viaggiatori muniti di dispositivi di protezione antivalanga del tipo «air bag», devono disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivi, prima di accedere ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve essere esposto nelle stazioni di imbarco.

8. Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che, ad insindacabile giudizio del personale dell'impianto, si trovano palesemente in stato di ubriachezza, quelli non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelli portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonché quelli che per il loro stato o il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza, disturbando i viaggiatori e turbando l'ordine pubblico.

9. Nell'ipotesi di evacuazione dei viaggiatori in linea, questi devono porre particolare attenzione alle comunicazioni del personale addetto alle operazioni di evacuazione, conservando sui veicoli una posizione corretta.

## **OPERAZIONI DI SOCCORSO**

1. Nell'eventualità che, per grave guasto, sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori rimasti in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione con gli altoparlanti appositamente installati sui sostegni.

2. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto, conservando la posizione normale sui veicoli, anche quando il veicolo si trovi a poca altezza dal suolo; è assolutamente vietato scendere dai veicoli lungo la linea, anche nel caso di arresto temporaneo dell'impianto.
3. Il soccorso sarà eseguito con le necessarie misure ed istruzioni di prudenza, alle quali i viaggiatori dovranno tassativamente attenersi.

## **TRASGRESSIONI**

1. I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico, a mezzo di appositi comunicati e cartelli monitori, affissi sia nelle stazioni sia in linea o nelle biglietterie, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Ove l'inosservanza possa arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previsto dagli artt. 432 e 650 del Codice Penale.
3. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni per i viaggiatori.

## **RECLAMI**

1. I reclami dei viaggiatori devono essere inviati al SIF ([www.sif.provincia.tn.it](http://www.sif.provincia.tn.it)), con le complete generalità e il preciso indirizzo del reclamante.
2. I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.

## **TRASPORTO DEI BAMBINI SULLE SEGGIOVIE**

1. Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m, ovvero qualora di altezza inferiore a 1,25 m, dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di età.
2. I responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono preliminarmente valutare l'attitudine ad utilizzare una seggiovia, organizzandosi di

conseguenza e dando informazioni sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere in seggiovia, anche in caso di arresto.

3. Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti all'imbarco, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato.

4. Gli accompagnatori possono essere:

a) i responsabili (parenti o congiunti);

b) le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici);

c) coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini.

5. Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, in particolare per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.

6. Nel caso di imbarco di bambini, gli agenti di stazione devono:

a) verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola;

b) sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento della barra di chiusura e, allo sbarco, all'innalzamento della stessa.

## **TRASPORTO DI PERSONE DISABILI**

1. Il trasporto dei viaggiatori disabili, compreso i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente, anche riguardo alle operazioni di evacuazione. L'esercente deve quindi predisporre le istruzioni, formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire idonee informazioni alla clientela.

2. Il numero massimo delle persone con disabilità ammesse contemporaneamente sui singoli impianti e su ogni veicolo in funzione delle caratteristiche dell'impianto, del territorio e della natura della disabilità, è stabilito nell'allegato A), al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

3. Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di assistenza o di ausili, deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa le modalità di viaggio.

4. La persona disabile deve inoltre comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco (arresto, rallentamento, ecc..).

5. Se la persona disabile utilizza ausili specifici, può utilizzare l'impianto, nonché gli altri del comprensorio, se dimostra che utilizza attrezzatura compatibile, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'ausilio non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altre ausili certificati), può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare con il consenso dell'utente, il cui esito negativo può portare al rifiuto del trasporto.

6. Gli ausili utilizzabili su seggiovie da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo "sitting" o "standing") devono possedere i seguenti requisiti all'imbarco:

a) l'altezza del sedile dell'ausilio deve essere compatibile con quella della seduta del veicolo;

b) la parte inferiore del sedile dell'ausilio deve essere idonea, non scivolosa, resistente, non abrasiva e priva di asperità significative;

c) l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura.

7. Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare con facilità l'attrezzatura per le operazioni di calata verticale, mantenendo la stabilità dell'utente durante il salvataggio.

8. Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo deve:

a) valutare le dimensioni degli ausili ed eventualmente limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;

- b) valutare la necessità di un accompagnatore;
- c) rallentare o arrestare l'impianto a seconda delle richieste della persona disabile;
- d) informare l'agente della stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.

## **TRASPORTO DI ANIMALI**

1. Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici. E' consentito, sotto la responsabilità del proprietario, il trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.
2. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità propria e dei terzi.
3. Per il trasporto di cani vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Sugli impianti con veicoli aperti e sulle cabinovie, i cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della salute "*Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*" (gruppi primo e secondo della classificazione della federazione cinologica internazionale) vanno trasportati separatamente dagli altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori.
4. Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali può essere ulteriormente regolato dall'esercente.